

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1958

**Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si sanò una situazione anormale verificatasi in conseguenza dei noti eventi bellici, per cui molti dipendenti non di ruolo dello Stato salariati ed impiegati, licenziati nel 1943 e successivamente riassunti, si erano trovati non solo con una interruzione nel servizio prestato, ma anche inquadrati in una categoria inferiore a quella di appartenenza all'atto della cessazione dal servizio.

La legge n. 1079, che dette la possibilità del ricongiungimento del servizio, fu accolta con unanime consenso da tutti gli interessati.

Tuttavia, una parte del personale non ha potuto beneficiare della legge suddetta pur trovandosi in situazioni analoghe a quelle dei loro colleghi.

Si propone, pertanto, per ragioni di giustizia ed equità, il presente disegno di legge tendente a sanare le situazioni di cui sopra.

L'articolo 1 estende il beneficio del riallacciamento del servizio ai salariati licenziati dopo il 30 giugno 1943 per eventi bellici e politici, per soppressione di ufficio o per riduzione di personale i quali vennero

riassunti dopo il gennaio 1951 e fino a tutto il 1° marzo 1952, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabiliva il blocco delle assunzioni anche per il personale salariato.

Costoro non hanno potuto beneficiare delle disposizioni della legge n. 1079, in quanto non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Pertanto, è venuta a verificarsi una situazione di sperequazione per il personale impiegatizio e salariato.

Infatti, mentre gran parte del personale impiegatizio ha potuto usufruire dei benefici della legge 1079, vigendo già per esso il blocco delle assunzioni fin dal 1948, il personale salariato ha continuato ad essere assunto fino a tutto il febbraio 1952 e, pertanto, una parte di esso si è venuto a trovare in condizioni di netta inferiorità nei confronti del personale impiegatizio e dei colleghi salariati che ebbero la fortuna di essere riassunti prima.

L'articolo 2 riconosce agli effetti economici e giuridici tutti i servizi prestati alle dipendenze dello Stato, purchè le mansioni

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esercitate prima e dopo la riassunzione siano rimaste le medesime.

Tale norma di legge trova fondamento nel criterio equitativo cui si sono ispirate le disposizioni legislative riguardanti la sistemazione del personale non di ruolo, criterio

fondato sulla valutazione delle effettive mansioni svolte.

È per tali motivi che si sottopone al vostro esame il seguente disegno di legge che, se approvato, renderà giustizia a tanti lavoratori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estesi al personale salariato riassunto dopo l'entrata in vigore della legge medesima ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche quando la riassunzione sia avvenuta con passaggio dalle categorie impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, purchè le mansioni esercitate prima e dopo la riassunzione siano rimaste le medesime.